

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2186

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MOLINARI, IEZZI, BISA, GIACCONE, ANDREUZZA, BOF, CANDIANI, CAVANDOLI, GIAGONI, GIGLIO VIGNA, GUSMEROLI, LAZZARINI, LOIZZO, MACCANTI, MONTEMAGNI, PIERRO, PRETTO, TOCCALINI, ZINZI**

Modifica all'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di patrocinio a spese dello Stato per le persone offese dai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e per i componenti delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco perseguiti in relazione ad atti commessi nell'esercizio delle loro funzioni

*Presentata l'8 gennaio 2025*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La sicurezza sul lavoro è un diritto costituzionalmente tutelato che impone al datore di lavoro di adottare una serie di misure di prevenzione e protezione tecniche, organizzative e procedurali, al fine di garantire ai lavoratori un ambiente di lavoro sicuro e salubre.

Un generico obbligo di tutela dell'integrità psicofisica dei lavoratori mediante l'adozione e il mantenimento dei presidi antinfortunistici contro i rischi connessi all'attività lavorativa è sancito in capo al

datore di lavoro dall'articolo 2087 del codice civile. La disposizione, inoltre, impone al datore di lavoro di adeguare gli strumenti di protezione ai progressi tecnologici in modo da assicurare una costante protezione nel tempo ai dipendenti nonché di impartire direttive e istruzioni idonee a rendere edotti i dipendenti sui rischi connessi alla mancata attuazione delle disposizioni e vigilare sull'effettiva attuazione delle misure di sicurezza adottate.

Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ha riordinato e coordinato in un unico testo normativo le disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, prevedendo un sistema di gestione preventivo e permanente, attraverso l'individuazione dei fattori e delle sorgenti di rischio, la valutazione e riduzione del rischio, il continuo controllo delle misure preventive messe in atto nonché l'elaborazione di una strategia aziendale che comprenda tutti i fattori di una organizzazione (tecnologie, organizzazione, condizioni operative, e altro).

Altrettanto importante è la tutela legale ed economica dei componenti delle Forze di polizia che, nel loro delicato compito di tutela della sicurezza pubblica, debbano subire indagini, per aver sparato per fermare chi sta compiendo un reato.

Occorre porre l'attenzione sui tempi, spesso troppo lunghi, della giustizia penale in materia di sicurezza sul lavoro, laddove molti processi si concludono con la prescrizione del reato. La conseguenza è devastante. Si diffonde un allarmante senso d'impunità, l'idea che le regole ci sono, ma che si possono violare senza incorrere in effettive responsabilità. E si diffonde tra le vittime e i loro parenti un altrettanto inquietante senso di giustizia negata.

L'istituto del patrocinio a spese dello Stato, contemplato nella parte III del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, consente ai cittadini con difficoltà economiche che devono affrontare un giudizio di ottenere un avvocato a spese dello Stato.

Le soglie di reddito minime per accedere al patrocinio sono aggiornate con decreto del Ministero della giustizia. Per l'anno 2024 il decreto del Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia 10 maggio 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2023, ha aggiornato l'importo indicato dall'articolo 76, comma 1, del testo unico a 12.838,01 euro.

Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito

dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso il soggetto istante. In tale caso, ai sensi dell'articolo 92 del testo unico, i limiti di reddito sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi. Tale importo è frutto dell'adeguamento biennale effettuato dall'Istituto nazionale di statistica in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato sul biennio precedente.

Ai fini del gratuito patrocinio a spese dello Stato rilevano tutte le tipologie di reddito, ossia quello da lavoro dipendente, autonomo, d'impresa, di capitale, fondiario e così via. Sono compresi nel computo anche i redditi esenti dall'imposta sui redditi delle persone fisiche e quelli esclusi dalla base imponibile a fini fiscali.

Anche i redditi percepiti dai familiari conviventi rientrano nel calcolo, salvo il caso in cui il giudizio per cui si procede riguardi diritti personalissimi tutelati dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, oppure in costanza di conflitto d'interessi con gli altri membri della famiglia (ad esempio in caso di divorzio giudiziale).

La capacità economica del richiedente va intesa in senso ampio, per questo rilevano nel calcolo del reddito anche l'importo dell'assegno di mantenimento e quello divorzile nonché i sostegni economici da parte dello Stato.

Il limite reddituale stabilito per legge non si applica nel caso dei reati sessuali, tra i quali lo *stalking*, la violenza sessuale e l'adescamento di minorenni. Le vittime di tali reati possono accedere al gratuito patrocinio a prescindere dal proprio reddito. Occorre segnalare difatti che, ai sensi dell'articolo 76, comma 4-ter, del testo unico, possono essere ammesse al patrocinio anche in deroga ai suddetti limiti di reddito le persone offese dai seguenti reati previsti dal codice penale: articolo 572 (maltrattamenti contro familiari o conviventi); articolo 583-bis (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili); articolo 609-bis (violenza sessuale); articolo 609-*quater* (atti sessuali con minorenne); articolo 609-*octies*

(violenza sessuale di gruppo); articolo 612-*bis* (atti persecutori).

Parimenti, il medesimo comma 4-*ter* contempla, ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio della persona offesa, le seguenti ulteriori categorie di reati previsti dal codice penale, ove commessi in danno di minori: articolo 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù); articolo 600-*bis* (prostituzione minorile); articolo 600-*ter* (pornografia minorile); articolo 600-*quinquies* (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile); articolo 601 (tratta di persone); articolo 602 (acquisto e alienazione di schiavi); articolo 609-*quinquies* (corruzione di minorenni); articolo 609-*undecies* (adescamento di minorenni).

Il fondamento giuridico della disciplina in materia di gratuito patrocinio in favore della persona offesa da reati sessuali è rinvenibile in una precisa scelta di indirizzo politico-criminale che ha l'obiettivo di offrire un concreto sostegno alla stessa persona offesa, la cui vulnerabilità è accentuata dalla particolare natura dei reati di cui è vittima. Le vittime hanno accesso al patrocinio a spese dello Stato indipendentemente dal reddito quando si proceda per

maltrattamenti in famiglia, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, violenza sessuale, atti persecutori, nonché, ove commessi in danno di minori, per i reati di riduzione in schiavitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, corruzione di minorenni, adescamento di minorenni.

La presente proposta di legge modifica il comma 4-*ter* dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, inserendo tra i destinatari del gratuito patrocinio, ossia a prescindere dalla titolarità del reddito posseduto, la persona offesa dai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e i componenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco oggetto di indagini e procedimenti per atti compiuti nell'esecuzione del proprio lavoro. Ove gli stessi siano deceduti, sono ammessi al gratuito patrocinio i prossimi congiunti ai sensi del comma 3 dell'articolo 90 del codice di procedura penale.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## Art. 1.

1. Al comma 4-ter dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Alle medesime condizioni di cui al primo periodo sono altresì ammesse al patrocinio la persona offesa dai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e i componenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco oggetto di indagini e procedimenti per atti compiuti nell'esecuzione del proprio lavoro, nonché, ove essi siano deceduti, i soggetti indicati all'articolo 90, comma 3, del codice di procedura penale ».

